

Nota Area Salute e Servizi Sociali - Servizio Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro del 24/07/2024, prot. n. 1153700

“Chiarimenti ed elementi utili circa l’applicazione delle “Disposizioni applicative in attuazione degli articoli 3 c.2, art. 7 c.1 e c.11, art.22 c.3, art. 24 c.5, art. 37 c.3 e art. 43 c.2 della legge regionale 10 luglio 2020 n. 15 “Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione”, approvate con D.G.R. 500/2024”

[A.N.C.I. Liguria - FEDERCOFIT – FENIOF - SEFIT - ANIFA]

Facendo seguito ai diversi quesiti pervenuti allo scrivente Servizio circa l’applicazione delle disposizioni attuative alla L.R. 15/2020 di cui alla D.G.R. 500/2024, con la presente si intende fornire riscontro allo scopo di favorire una omogenea applicazione delle disposizioni anzidette sul territorio.

Si premette che l’Ente competente nel fornire l’interpretazione autentica delle disposizioni normative non è lo scrivente Servizio, che con la presente si limita a fornire chiarimenti ed elementi utili agli adempimenti di cui alla suddetta DGR con particolare riferimento agli artt. 6 comma 2 e art 7.

Allo scopo si riportano alcune dei quesiti ricevute.

1. Nel caso di apertura di nuova attività, è necessario presentare, con riferimento al personale, apposito attestato formativo in sede di SCIA?

Posto che in conformità con quanto stabilito dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990, la SCIA è immediatamente efficace, in quanto l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa alla amministrazione competente, l’art. 6 (attività funebre) della l.r. 15/2020, al comma 2, recita: *“l’attività funebre è consentita unicamente a ditte individuali o società di persone o di capitali che abbiano presentato la SCIA al Comune ove esse hanno le proprie sedi, corredate dalle prescritte autocertificazioni in merito al possesso dei requisiti indicati nel presente comma e circa l’assenza di cause ostative di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10”*. Nelle lettere e numeri successivi è indicato come sia necessaria la disponibilità diretta di un direttore tecnico, in possesso dei requisiti formativi, nonché la disponibilità continuativa di ulteriore personale occupato con funzioni di necroforo in possesso di previsti requisiti formativi.

Al punto 9.6 dell’allegato 1 della D.G.R. 500/2024 è affermato che: *“Il personale già operante, al momento dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni, nell’ambito del settore funebre/cimiteriale, privo del requisito formativo di cui al presente atto, dovrà conseguirlo entro e non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente disposizione”*.

Di conseguenza, nel caso delle nuove attività con personale non rientrante nel caso di cui *supra* mancherebbero tali requisiti, rendendosi altresì necessario avere la disponibilità di personale già adeguatamente formato o comunque in possesso dei requisiti alternativi richiesti dalla legge regionale.

Una nuova attività, in definitiva, dovrà essere già dotata di personale adeguatamente formato o di personale in grado di dimostrare una continuità lavorativa superiore ai venti anni al momento dell’entrata in vigore della l.r. 15/2020 in conformità con quanto disposto al comma 6, art. 7 (*Requisiti formativi per gli addetti e requisiti minimi dei relativi corsi formativi*).

2. Cosa si intende quando, nel modello C, nella parte relativa all’avvalimento di contratto di appalto o di fornitura con centri di servizi funebri, delle suddette disposizioni attuative si riporta un riferimento al contratto depositato e registrato presso il comune competente?

Per una migliore comprensione si riporta un estratto del suddetto modello per chiarezza espositiva:

“Riquadro da compilare in caso di Avvalimento contratto di appalto o di fornitura con “Centro di servizi funebri”

b) che l’impresa **non** si avvale di operatori necrofori alle proprie dipendenze per l’effettuazione dei servizi funebri e i requisiti di cui all’ art.6 c.2 lettera a), punti 1),2) e 5) L.R. 15/2020 relativi ad autorimessa, carro funebre, e personale necroforo e che i requisiti sono soddisfatti tramite contratto di appalto ovvero di fornitura di durata minima triennale con il seguente fornitore:

_____ con sede
legale in _____
_____ via _____
_____ tel _____
_____ Codice
Fiscale _____
P.IVA _____ costituita in data
_____ iscritta al n. _____
_____ del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____ con contratto depositato e
registrato al n° _____
il _____ c/o il Comune di _____”

Quando si legge “...contratto depositato e registrato al n°...” la registrazione e il deposito del suddetto contratto fanno riferimento a quanto disposto dall’art. 6 (attività funebre), comma 2, lett. b), dove si legge che “*i requisiti di cui alla lettera a), punti 1), 2) e 5), relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso contratti di appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale, con un altro soggetto in possesso dell’autorizzazione all’attività funebre o ricorrendo all’attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi o di società consortili ai sensi del Codice civile. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività funebre nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza e del lavoro.*”

3. A seguito dell’emanazione delle disposizioni attuative con la D.G.R. 500/2024 è necessario presentare una nuova SCIA? Se sì, quali informazioni vanno aggiornate?

La domanda trova risposta al punto 8.2 dell’allegato 1 della D.G.R. anzidetta. Di fatto, per equiparare la comunicazione di tutti i dati da parte di tutte le imprese esercenti attività funebre, in sede di prima applicazione, si chiede ai titolari delle attività preesistenti di presentare, entro e non oltre 60 gg dall’entrata in vigore della delibera regionale (vale a dire entro l’11/08/2024, presso il SUAP del Comune territorialmente competente, il modello di variazione/aggiornamento dei dati della SCIA mediante il modello C allegato alla suddetta delibera.

4. Il primo allegato richiesto nel modulo C è la “...dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n.159 e ss.mm.ii...”: è sufficiente riportare in carta libera la suesposta dicitura unitamente ai dati personali dei soci? O deve essere presentata in bollo?

Risulta necessario applicare quanto già regolato tramite DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”.

5. Con riferimento al modello C al punto 6 dell’elenco finale degli allegati si richiede “tutta la documentazione utile a certificare quanto riportato ai punti sopra”. Come deve intendersi tale affermazione?

Con riguardo al punto b), si richiede tutta la documentazione utile a certificare quanto riportato ai punti sopra, da intendersi i numeri dell’elenco di cui fa parte la presente affermazione.

6. Con cosa si può attestare l’esperienza ultraventennale nel settore funebre di titolari e dipendenti, che esonera dai corsi di formazione specifica?

Si ricorda che, con particolare riferimento a tale quesito, non oggetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. 500/2024, lo scrivente Servizio, è bene ripeterlo, può solo fornire elementi utili a un chiarimento circa gli adempimenti di cui alla suddetta D.G.R., che in nessun modo può essere accostato ad una interpretazione autentica, non essendo preposto a tale compito.

Posto che, anche in questo caso, la SCIA contempla delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000, non è quindi richiesto di allegare un attestato. Punto di riferimento per rispondere alla domanda è dato dall'art. 7 (Requisiti formativi per gli addetti e requisiti minimi dei relativi corsi formativi) della l.r. 15/2020, al suo comma 6 è affermato che: *“Per tutti gli addetti operanti nel settore alla data di entrata in vigore della presente legge, in grado di dimostrare una continuità lavorativa superiore a dieci anni nell’arco degli ultimi venti anni, in qualità di titolare o dipendente con regolare e continuativo rapporto di lavoro, la durata dei percorsi formativi di cui al comma 3 è ridotta nella misura del 50 per cento; **gli addetti in qualità di titolare o dipendente con regolare o continuativo rapporto di lavoro in grado di dimostrare una continuità lavorativa superiore ai venti anni, sono totalmente esenti dalla frequentazione dei corsi formativi.**”* Dal testo di legge si trarrebbe dunque che il concetto che si pone da discriminare è costituito dal possesso di un regolare contratto di lavoro, che pertanto può essere dichiarato all’atto della presentazione al SUAP del Modello C per attestare il possesso di requisiti.

7. Cosa deve intendersi per disponibilità continuativa di personale occupato con funzioni di necroforo di cui al punto 5), lett. a), comma 2, art. 6?

Anche in questo caso, come nel precedente punto 6, lo scrivente Servizio si limita a fornire elementi utili a un chiarimento circa gli adempimenti di cui alla suddetta D.G.R. non essendo proprio compito l’interpretazione della norma. Il concetto di disponibilità continuativa può essere inteso nel senso che, nel tempo (e solo in questo arco temporale) in cui l’attività funebre svolge le proprie funzioni deve essere assicurata la disponibilità continua di almeno 4 necrofori con i requisiti previsti dalla norma.

Volendo esemplificare: se l’azienda/società svolge il proprio lavoro unicamente in 3 giorni lavorativi alla settimana, allora dovranno essere a disposizione 4 necrofori limitatamente ai 3 giorni di “apertura” dell’attività e per tutto il tempo in cui l’attività è svolta.

8. L’impresa funebre che ha la disponibilità di carro funebre di proprietà ma non di personale necroforo. Può avvalersi di contratti di fornitura presso altre imprese solamente per il personale?

Sempre considerando che lo scrivente Servizio risponde, anche in questo caso, fornendo elementi utili a un chiarimento circa gli adempimenti di cui alla suddetta D.G.R., l’art. 6 (Attività funebre) l.r. 15/2020, comma 2, lett. b) afferma come “i requisiti di cui alla lettera a), punti 1), 2) e 5), relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso contratti di appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale, con un altro soggetto in possesso dell’autorizzazione all’attività funebre o ricorrendo all’attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi o di società consortili ai sensi del Codice civile”. Ne consegue che, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalle lettere b), c) e d) del suddetto comma la risposta dovrebbe essere in senso affermativo.

9. Quando va presentata la SCIA?

Va presentata quando si svolge l’attività funebre, così come definita dall’art. 2, della l.r. 15/2020.

10. Una cooperativa sociale, che esegue per conto di un comune appaltante dei servizi cimiteriali, è assoggettata alle disposizioni di cui alla D.G.R. 500/2024?

Premesso che vengono definite attività cimiteriali quelle previste dall’art. 2 della l.r. 15/2020, comma 1, numero 2, la cooperativa è assoggettata a tutto quanto disposto nella delibera regionale con riferimento alle sole attività cimiteriali. Quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non è soggetta all’invio della SCIA, prevista per le sole attività funebri ma, al contempo, sarà assoggettata a quanto previsto dall’art. 7 (Requisiti formativi per gli addetti e requisiti minimi dei relativi corsi formativi) della norma suddetta. Ciò, sempre che, è bene specificarlo, l’attività svolta sia effettivamente “cimiteriale”.

11. L'invio del modello "C" di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 500/2024 deve essere effettuato al comune dove ha sede l'impresa o in tutti i comuni ove sono presenti agenzie?

Sempre considerando che lo scrivente Servizio risponde, anche in questo caso, a mero titolo di chiarimenti ed elementi utili circa l'applicazione della D.G.R. suddetta, in conformità con quanto previsto dall'art. 6 (Attività funebre), comma 2, "l'attività funebre è consentita unicamente a ditte individuali o società di persone o di capitali che abbiano presentato la SCIA al Comune ove esse hanno le proprie sedi", dal testo della norma è quindi desumibile che la SCIA debba essere presentata ai comuni ove le attività hanno le proprie sedi.

Distinti saluti,

Genova, data del protocollo

IL DIRIGENTE
(Ing. Roberta Cataudella)